COMUNE DI PONZA PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

	OGGETTO: DIPENDENTE RISPOLI BIAGIO RISOLUZIONE UNILATERALE
	DEL RAPPORTO DI LAVORO PER COMPIMENTO DELL'ANZIANITA'
N. 14	CONTRIBUTIVA. RETTIFICA E INTEGRAZIONE PRECEDENTE DELIBERA
Del 01.02.2018	G.C. N. 166 DEL 01.12.2017.

L'anno Duemiladiciotto il giorno uno del mese di febbraio alle ore 20:15 nella Casa Comunale- convocata dal Sindaco secondo le solite modalità, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

	PRESENTI	ASSENTI
FRANCESCO FERRAIUOLO	X	
Sindaco		
EVA LA TORRACA		X
Assessore e Vice-Sindaco		
MICHELE NOCERINO	X	
Assessore		
MARIA GELSOMINA CALIFANO		X
Assessore		
GIUSEPPE MAZZELLA	•	
Assessore	X	
TOTALE	3	2

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Riccardo Feola che cura la verbalizzazione della seduta.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, e illustra il punto in discussione

OGGETTO: Dipendente Rispoli Biagio Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per compimento dell'anzianità contributiva. RETTIFICA E INTEGRAZIONE PRECEDENTE DELIBERA DI G.M. N. 166 EL 01.12.2017

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che il requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento per gli anni 2016-2017 e 2018, aggiornati con l'applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita sono i seguenti:

- Uomini 42 anni e 10 mesi e almeno 62 anni di vita;
- Donne 41 anni e 10 mesi e almeno 62 anni di vita;

Considerato che il Dipendente di questo Ente Rispoli Biagio, nato a Ponza il 18.03.1953, inquadrato nella categoria giuridica C1, posizione economica C5, rivestente il profilo professionale di "Vigile Urbano", vice comandante, alla data del 28.02.2018 compierà 64 anni e 11 mesi d'età e maturerà un'anzianità contributiva così formulata:

- Servizio dal 01.07.1974 al 30.09.1974, per un totale di 3 mesi, con qualifica di applicato amministrativo giusta Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 14.06.1974;
- Servizio reso a tempo pieno e determinato (pre ruolo) dal 01.08.1975 al 14.05.1976 presso il Comune di Ponza qualifica Vigile Urbano, riconosciuto al 100% con Deliberazione di G.M. n° 249 del 08.10.1980 per un totale di 9 mesi;
- Servizio reso a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Ponza dal 14.05.1976 come da D.C.C. n° 74 del 14.05.1976, per un totale alla data del 28.02.2018 di 41 anni e 10 mesi;
- SERVIZIO COMPLESSIVAMENTE PRESTATO ALLA DATA DEL 28.02.2018: 42 ANNI E 10 MESI;

Visto che il predetto Dipendente, alla data del 28.02.2018 maturerà un'anzianità contributiva complessiva pari ad anni 42 e 10 mesi e 64 e 11 mesi d'età;

Visto l'art. 72, comma 11, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n.133 che testualmente recita:

"11.(comma; - così modificato dall'art. 6, comma 3 della Legge 4 marzo 2009, n.15, - sostituito dall'art. 17, comma 35 novies, del D.L. 01.07.2009, n.789)- per gli anni 2009,2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, possono, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa Deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e innovazione, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle finanze, dell'interno,, della difesa, e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell'art. 3, comma 57, della Legge 24 dicembre 2003, n.350 e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa".

Preso atto che il comma 16, dell'art. 1 del D.L. 13 agosto 2011,n.138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n.148, ha prorogato l'applicabilità delle suddette disposizioni anche per gli anni 2012-2013 e 2014;

Viste le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica 20 ottobre 2008, n. 10 e 16 settembre 2009 n. 4;

Visto l'art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, che al comma 20, primo periodo, testualmente recita: "20. Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con Legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinato dal presente articolo".

Vista, inoltre, la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n.2 del 08 marzo 2012 che conferma che dalle suddette disposizioni continuano ad essere applicabili "gli istituti previsti nel citato art.72 del D.L. n.112del 2008" fra cui quello della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro di cui al comma 11 del medesimo articolo (per il raggiungimento dell'anzianità massima di contribuzione), che per effetto, appunto, dell'articolo 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 diventerà per l'anno 2012, di anni 42 ed un mese per gli uomini e di anni 41 ed un mese per le donne;

Visto il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella Legge 11 agosto 2014, n. 114, che al comma 5 dell'art. 1 riscrive la disciplina relativa alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro contenuta nell'art. 72, comma 11 del Decreto Legge n.112/2008 e, rispetto a testo previgente, non pone più un limite temporale di vigenza (precedentemente fissato al 31 dicembre 2014) per cui la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro diviene un istituto utilizzabile a regime dalle Pubbliche Amministrazioni, utile per attuare politiche di ricambio generazionale;

Visto che al dipendente in questione, in applicazione dell'art. 6, comma 2 - quater, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla Legge 24 febbraio 2012, n. 14, così come confermato anche nella Legge di stabilità 2015 anche per gli anni 2016 e 2017, non si applicano le penalizzazioni percentuali sul trattamento pensionistico di cui all'art. 24, comma 10, del D. L. n. 201/2011;

Visto la Domanda di collocamento a riposo del Dipendente, registrata al Protocollo dell'Ente in data 04.05.2017 al n.3657 con decorrenza 01.03.2018;

Visto i rilievi effettuati dall'INPS nel sistema nuova Passweb;

Ritenuto poter rettificare e integrare la predente deliberazione di G.M. n° 166 del 01.12.2017 in quanto quella era errata nel calcolo delle voci stipendiali in godimento alla cessazione, per un errore nella corresponsione dell'indennità di vigilanza (€ 44,33 mensili anziché € 92,57 mensili);

Visto Che la retribuzione annua utile ai fini del trattamento di quiescenza risulta essere composta dalle voci stipendiali che seguono:

Α.	Retribuzione base (CCNL 2008/2009) – posizione economica C5	€ 19.454,16:
В.	Progressione orizzontale	€ 2.447,16;
С.	Retribuzione individuale di anzianità€	987,24;
_	Lad Mediane	£ 1 110 04.

	TOTALE	€	27.512.76
Н.	Tredicesima mensilità	€	1.988,64;
	Beneficio contrattuale		, ,
F.	Indennità di vacanza contrattuale	€	164,28;
	Indennità di comparto (q.ta bil e q.ta fondo)		, ,

Esaminata la dotazione organica dell'Ente e le esigenze organizzative e funzionali dell'Amministrazione;

Visto il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto I D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazione pubbliche e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e s.m.i.;

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante: "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.;

Visto lo Statuto comunale;

con voti favorevoli ed unanimi

DELIBERA

- 1. Per le motivazioni addotte nelle premesse, che qui si intendono integralmente trascritte, di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro con il dipendente Rispoli Biagio, "Vigile Urbano vice comandante" Categoria Giuridica C1, posizione economica C5, per compimento dell'anzianità massima contributiva, con effetto dal giorno 01.03.2018, coincidente con la decorrenza legale del trattamento pensionistico, maturando il medesimo, alla data del 28.02..2018, un'anzianità contributiva pari ad anni 42 mesi 10 di servizio e compierà 64 e 11 mesi d'età;
- 2. Di rettificare e integrare la predente Deliberazione di G.M. n. 166 del 01.12.2017, per un mero errore nel calcolo dell'indennità i vigilanza in godimento alla cessazione € 531,96 annuali anziché 1.110,84;
- 3. Di dare atto che al dipendente in questione, in applicazione dell'art. 6 comma 2 –quater, del D.L. 29 dicembre 2011, n.216, convertito dalla Legge 24 febbraio 2012, n.14, non si applicano le penalizzazioni percentuali sul trattamento pensionistico di cui all'art. 24, comma 10, del D.L. n.201/2011, così come confermato anche con la Legge di stabilità 2015;
- 4. Riconoscere all'interessato un servizio complessivo pari ad anni 42 mesi 10 ai fini del diritto ed anni 42, mesi 10 ai fini della misura per la liquidazione dell'assegno di quiescenza;
- 5. Riconoscere, altresì, allo stesso un servizio complessivo pari ad anni 42 mesi 10, ai fini della liquidazione del T.F.S.;
- 6. Prendere atto che la retribuzione annua, ai fini della quiescenza, viene determinata in € 27.512,76 oltre il salario accessorio, mentre è fissata in € 26.963,,16, Quella ai fini della liquidazione T.F.S.;
- 7. Inoltrare la presente Deliberazione, unitamente alla documentazione di rito, alla sede provinciale INPS Gestione dipendenti pubblici per i provvedimenti di competenza ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico e del T.F.S.;
- 8. Di predisporre che il presente atto venga notificato al dipendente interessato, nei previsti termini di Legge;

- 9. Di demandare al Responsabile del Servizio interessato l'adozione degli atti conseguenti al presente provvedimento.
- 10. Di dichiarare, state l'urgenza di provvedere, a seguito di distinta votazione favorevole unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n.267/2000.

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267, si attesta di avere espresso sulla proposta di deliberazione:

-per la regolarità tecnica:. Parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Giuseppe Mazzella

-per la regolarità contabile: Parere favorevole.

Comune di Ponza

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f,to Dott.ssa Vincenzina Marra

Segretario Comunale

Dott. Riccardo Feola

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Presidente	Il Segretario Comunale
f.to Francesco Ferraiuolo	f.to Dott. Riccardo Feola

Il sottoscritto Segretario Comunale Dott. Riccardo Feola, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente aeliberazione:
è stata affissa all'albo pretorio, per rimanervi per quindici giorni consecutivi, con
N a partire dal, ai sensi dell'art. 124 della legge 1 agosto 267
che la presente deliberazione è:
(X) Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4°comma del D.Lgs n.
267/2000
() Esecutiva a norma dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000
Dalla residenza comunale, lì 8 FEB 2018
SI ATTESTA CHE LA PRESENTE COPIA E' CONFORME AUTORIGINALE.